



COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Codice 41028

DELIBERAZIONE NUMERO 16 DEL 29-07-15

Oggetto: TASI. TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

FRATTINI ANGELO	P	SERFILIPPI MIRCO	A
ZENOBI MIRCO	P	STORTONI MORIS	P
ALBANI DAVIDE	P	MATTIOLI GIANMARIA	P
MORICO ANNUNZIATA	P		

=====

Assegnati n. [8] In carica n. [8] Assenti n.[1] Presenti n.[6]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO
Sig. Ridolfi Dott.ssa Agnese

Assume la presidenza il Sig. FRATTINI ANGELO
VICESINDACO REGGENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

ALBANI DAVIDE
STORTONI MORIS

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

VISTA la deliberazione di G.C. n. 73 del 16.07.2015 avente all'oggetto "Tasi. tributi servizi indivisibili. determinazione delle aliquote 2015., dichiarata immediatamente esecutiva;

PREMESSO che la legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 1, commi dal 639 al 705 ha istituito l'imposta Unica comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi:

- IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che la TASI (tributo sui servizi indivisibili) è disciplinata dai commi da 669 a 681, mentre i commi da 682 a 705 dettano la disciplina generale della TARI e della TASI;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

“669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) omisiss

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, omisiss....., e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

CONSIDERATO che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24.12.2014 che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il D.M. del 16.03.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2015, che ha ulteriormente differito tale termine al 31 maggio 2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2015, articolo unico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.2015, che differisce al 30 luglio 2015 il termine per l'adozione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- 1) servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- 2) servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- 3) servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

VISTI i servizi indivisibili individuati nella proposta di delibera di approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC i cui costi complessivi sono di seguito riportati:

SERVIZI	VOCI DI COSTO ANALITICHE	
Anagrafe, stato civile, elettorale leva e servizio statistica	Personale	0,00
	Acquisto di beni	0,00
	Prestazione di servizi	3.000,00
	Imposte e tasse	0,00
	TOTALE	3.000,00
Servizio di Polizia municipale	Personale	174.332,30
	Acquisto di beni	15.000,00
	Prestazione di servizi	23.588,48
	Imposte e tasse	11.566,30
	Trasferimenti	3.000,00
TOTALE	227.487,08	
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Acquisto di beni	24.000,00
	Prestazione di servizi	4.900,00
	Interessi passivi	15.786,69
	TOTALE	44.686,69
Illuminazione pubblica e servizi connessi	Acquisto di beni	6.000,00
	Prestazione di servizi	141.500,00
	Interessi passivi	7.761,35
TOTALE	155.261,35	
Urbanistica e gestione del territorio	Personale	29.496,98
	Acquisto di beni	00
	Prestazione di servizi	500,00
	Imposte e tasse	2.008,38
	TOTALE	32.005,36

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	Personale	13.279,09
	Acquisto di beni	7.500,00
	Prestazione di servizi	3.500,00
	Imposte e tasse	859,35
	TOTALE	25.138,44

PRECISATO che l'art. 1 del D.L. 16/2014 in seguito alle modifiche introdotte con legge di conversione sostituisce il C. 688 della Legge di stabilità (147/2013) prevede che la TASI va versata in due rate di pari importo, le cui scadenze coincidono con quelle previste per l' IMU, vale a dire 16 giugno in acconto e 16 dicembre a saldo;

CONSIDERATO che il sopraccitato c. 688 della legge 147 prevede che per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed è intenzione dell'Amministrazione far eseguire il pagamento di giugno con le aliquote deliberate dall'ente;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07.08.2014 avente ad oggetto "Esame ed approvazione regolamento IUC" con la quale viene proposta l'approvazione del regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 16.07.2015 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015;

CONSIDERATO che in base all'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011 la presente deliberazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI i seguenti parere espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

PROPONE

1) di determinare per l'anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (tributo servizi indivisibili):

- 2.1) Aliquota TASI per l'**abitazione principale**, così come definita nel regolamento IUC-TASI, nella misura dello **0,24** punti percentuali;
- 2.2) Aliquota TASI per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nella misura dello **0,10** punti percentuali;
- 2.3) Aliquota TASI per i cosiddetti "**beni merce**" per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così come definiti dall'art. 13, comma 9 bis, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, nella misura dello **0,24** punti percentuali;
- 2.4) Aliquota TASI **ordinaria** per tutti gli immobili assoggettabili a TASI e non ricompresi nei punti precedenti, nella misura di **0,00** punti percentuali;

3) di precisare che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) viene riconosciuta per la sola abitazione principale posseduta dai contribuenti con certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2014) non superiore ad € 10.600,00 (diecimilaseicento) una detrazione di imposta per l'abitazione principale e le eventuali pertinenze, fino a concorrenza del tributo dovuto e per un importo in ogni caso non superiore ad € **100,00** per ogni abitazione principale. Per l'applicazione della detrazione in presenza di più soggetti passivi si fa riferimento alle stesse modalità applicative dell'Imposta Municipale Propria – IMU;

5) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZI	VOCI DI COSTO ANALITICHE	
Anagrafe, stato civile, elettorale leva e servizio statistica	Personale	0,00
	Acquisto di beni	0,00
	Prestazione di servizi	3.000,00
	Imposte e tasse	0,00
	TOTALE	3.000,00
Servizio di Polizia municipale	Personale	174.332,30
	Acquisto di beni	15.000,00
	Prestazione di servizi	23.588,48
	Imposte e tasse	11.566,30
	Trasferimenti	3.000,00
TOTALE	227.487,08	
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Acquisto di beni	24.000,00
	Prestazione di servizi	4.900,00
	Interessi passivi	15.786,69
	TOTALE	44.686,69

Illuminazione pubblica e servizi connessi	Acquisto di beni	6.000,00
	Prestazione di servizi	141.500,00
	Interessi passivi	7.761,35
	TOTALE	155.261,35
Urbanistica e gestione del territorio	Personale	29.496,98
	Acquisto di beni	00
	Prestazione di servizi	500,00
	Imposte e tasse	2.008,38
TOTALE	32.005,36	
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	Personale	13.279,09
	Acquisto di beni	7.500,00
	Prestazione di servizi	3.500,00
	Imposte e tasse	859,35
TOTALE	25.138,44	

6) di dare atto che con il gettito stimato sulla base delle aliquote proposte, il grado di copertura dei costi sopra indicati è pari a 47,17 punti percentuali;

7) di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del comune;

8) di precisare che le aliquote come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;

9) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

10) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico come indicato all'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011- modalità tecniche stabilite con Nota del MEF prot. 4033 del 28/02/2014;

11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

IL VICESINDACO REGGENTE FRATTINI passa la parola all'**ASSESSORE ZENOBI** il quale comunica che la presente costituirà la prima di una serie di delibere che sono propedeutiche al bilancio di previsione 2015.

Lo stato non ha concesso la proroga richiesta e quindi la scadenza per tale adempimento rimane fissata al 30 luglio 2015.

L'ufficio di Ragioneria, sempre oberato da numerosi compiti ed adempimenti è riuscito a predisporre tutti gli atti relativi alle tariffe ed imposte; l'approvazione del bilancio seguirà a breve.

Quindi segnala il taglio di euro 150.000,00 applicato sui trasferimenti statali ed il calo significativo delle entrate rispetto all'esercizio precedente che l'estate particolarmente calda di quest'anno provoca; il fondo di svalutazione crediti imposto dalla legge contribuisce altresì a diminuire le capacità dell'ente.

In totale anche su queste voci si rileva un blocco della capacità di spesa pari a circa 50.000,00 euro:

Ci sono pertanto delle risorse ferme che non possono essere utilizzate.

L'unica notizia positiva viene data dal fatto che lo Stato rimborserà all'ente un maggior gettito IMU pari ad euro 13.000,00. Allo stato si rileva un ammanco finale pari ad euro 40.000,00.

Per quest'anno la Tasi si attesta su una percentuale del 2,4 per mille per la prima abitazione, contro il 2,5 dell'esercizio precedente con una diminuzione di un punto percentuale rispetto al 2014.

La detrazione d'imposta riconosciuta per quest'anno per l'abitazione principale, in relazione all'importo ISEE del nucleo interessato, ammonta ad euro 100,00 contro l'importo dell'esercizio precedente ammontante ad euro 60,00.

Si rileva comunque, come già detto una difficoltà a chiudere il bilancio.

IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI dichiara di voler prendere atto del fatto che i trasferimenti sono diminuiti, ma non tutto può essere scaricato sulla TASI perché i contribuenti non hanno più la capacità economica per sostenerla.

A questo punto della discussione entra il Consigliere Mattioli. (presenti n. 6)

In questa situazione occorre valutare se il Comune continua ad avere la capacità di erogare i servizi.

L'ASSESSORE ZENOBI risponde che questa è una riflessione fatta anche dalla maggioranza e che ha riguardato soprattutto il trasporto scolastico.

Per la colonia ed i centri estivi l'anno passato si è registrato un forte sbilancio.

IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI aggiunge che alle imposte già esistenti si è aggiunto oltre la TASI anche il Consorzio di Bonifica.

La crisi oggi investe sia i cittadini che il Comune; occorre rivedere molte cose.

L'ASSESSORE ZENOBI dichiara comunque che il Comune di Mondavio si trova in linea con gli altri Comuni.

IL CONSIGLIERE DELLA MINORANZA MATTIOLI conferma la opportunità di ridimensionare i servizi (soprattutto quelli che costano) per non gravare troppo le imposte sulla prima casa.

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risultanti nell'allegato documento;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Presenti n. 6 - astenuti n. = - votanti n. 6 - voti favorevoli n. 4 - voti contrari n. 2 (Stortoni, Mattioli);

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

INOLTRE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTE valide le motivazioni di urgenza dell'ufficio proponente;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Presenti n. 6 - astenuti n. = - votanti n. 6 - voti favorevoli n. 4 - voti contrari n. 2 (Stortoni, Mattioli);

DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

C O M U N E D I M O N D A V I O
Provincia di Pesaro e Urbino

PARERI OBBLIGATORI

previsti dall'art. 49, 1^a comma del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000

PROPOSTA n. 16 sottoposta al CONSIGLIO Comunale dal I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Oggetto:	TASI. TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2015.
----------	---

=====

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole _____

Mondavio, lì 24.07.2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
(F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi)

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole _____

Mondavio, lì 24.07.2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi)

=====

LA PROPOSTA cui i soprariportati pareri si riferiscono é stata approvata dal CONSIGLIO Comunale.

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE INSERITO NELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 29.07.2015

Approvato e sottoscritto

IL VICESINDACO REGGENTE
F.to FRATTINI ANGELO

IL SEGRETARIO
F.to Ridolfi Dott.ssa Agnese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì 07-08-015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ridolfi Dott.ssa Agnese

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 07-08-015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ridolfi Dott.ssa Agnese

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
- che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07-08-15 al 21-08-015 Reg. n. 1065 del 07-08-015 ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000), il 01-09-015

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ridolfi Dott.ssa Agnese